

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4503 del 28/09/2020
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 31 - MONICI ANACLETO E MONICI MARCELLO. APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE (DIMINUZIONE DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO) ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON D.D. N. 1175 DELL'08/03/2018 PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), LOCALITA' LA PIOMBINA, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. PC17A0119 - SINADOC 2906/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4659 del 25/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 31 – MONICI ANACLETO E MONICI MARCELLO.

APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE (DIMINUZIONE DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO) ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON D.D. N. 1175 DELL'08/03/2018 PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), LOCALITA' LA PIOMBINA, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. PC17A0119 – SINADOC 2906/2020.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 1175 dell'08/03/2018 della sottoscritta Responsabile di questo Servizio veniva disposto il rilascio della concessione (proc. PC17A0119) ai sigg. Monici Anacleto, residente in Comune di San Pietro in Cerro (PC), via Roma n. 17/1 (C.F. MNCNLT48T22G788E) e Monici Marcello, residente in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Via Argine Pavesa (C.F. MNCMCL75M15D611H), per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) – Località La Piombina, con scadenza fissata al 31/12/2027, avente le seguenti caratteristiche:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 31,80;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Monticelli d'Ongina (PC) – Località La Piombina, su terreno di proprietà dei richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 37, mappale n. 24 (ex 18).; coordinate UTM 32: X: 575.718 Y: 4.988.402;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 49;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 409.000;
- i summenzionati sigg. Monici Anacleto e Monici Marcello, hanno presentato a questo Servizio, in

data 10/01/2020 (pervenuta in data 20/01/2020 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 7962), anche alla luce della perforazione di un nuovo pozzo (autorizzato e concesso da questo Servizio - cod. proc. PC19A0062), richiesta di approvazione di variante non sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo consistente nella diminuzione del volume annuo del prelievo da 409.000 a 288.414 mc/anno;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

DATO ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che i richiedenti hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2020;

PRESO ATTO che:

- in occasione del rilascio della concessione di cui alla succitata Determinazione Dirigenziale n. 1175/2018, in data 13/03/2018, i richiedenti avevano provveduto a versare l'importo pari a euro 1.649,09 a titolo di deposito cauzionale,
- che l'importo del deposito cauzionale, alla luce dell'approvazione della variante sostanziale di cui trattasi, si riduce a euro 1.180,34 e che, quindi, occorre disporre la restituzione di euro 468,75;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento della sopra descritta istanza di cambio di titolarità e approvazione di variante non sostanziale alla concessione codice pratica PC17A0119;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli art. 31 R.R. 41/2001, ai sigg. Monici Anacleto, residente in Comune di San Pietro in Cerro (PC), via Roma n. 17/1 (C.F. MNCNLT48T22G788E) e Monici Marcello, residente in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Via Argine Pavesa (C.F. MNCMCL75M15D611H), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in precedenza rilasciata con atto n. 1175 dell'08/03/2018 e qui variata non sostanzialmente (diminuzione del volume del prelievo annuo), codice pratica PC17A0119, avente ora le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 31,80;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Monticelli d'Ongina (PC) – Località La Piombina, su terreno di proprietà dei richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 37, mappale n. 24 (ex 18).; coordinate UTM 32: X: 575.718 Y: 4.988.402;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 49;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 288.414;
 - corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA - corpo idrico libero e confinato superiore (limite acquifero A2 mt 117,16 da p.c.);
2. **di confermare** che la concessione è **valida fino al 31/12/2027**, come stabilito dal già citato atto n. 1175/2018;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/09/2020;
 4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2020 è stato pagato;
 5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 1.180,34 euro, è stata versata;
 6. **di disporre** la restituzione dell'importo pari a € 468,75 versato a titolo di deposito cauzionale in occasione del rilascio della concessione di cui all'atto n. 1175/2018, ora, alla luce della variante non sostanziale qui disposta, in eccesso rispetto a quanto dovuto;
 7. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 8. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 9. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;

10.*di dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

11.*di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata ai sigg. Monici Anacleto, residente in Comune di San Pietro in Cerro (PC), via Roma n. 17/1 (C.F. MNCNLT48T22G788E) e Monici Marcello, residente in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Via Argine Pavesa (C.F. MNCMCL75M15D611H) - codice pratica PC17A0119.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 31,80, con tubazione di rivestimento in acciaio di carbonio del diametro di mm 323, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 37 KWh, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 19 e m 31 dal piano di campagna
2. L'opera di presa è sita in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) – Località La Piombina, su terreno di proprietà dei richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 37, mappale n. 24 (ex 18).; coordinate UTM 32: X: 575.718 Y: 4.988.402.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a C.T. del Comune di Monticelli d'Ongina (PC), foglio n° 34, mappale n. 45 (parte) e foglio n° 37, mappali n.ri 4, 5 (parte), 6 (parte), 11 (parte), 12 (parte), 13 (parte), 14 (parte), 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 - della superficie complessiva di circa 73.06.97 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 49 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 288.414.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA - corpo idrico libero e confinato superiore (limite acquifero A2 mt 117,16 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone dovuto per l'anno **2020** ammonta a un importo pari alla somma di 9 dodicesimi di euro 1.673,85 e 3 dodicesimi di **euro 1.180,34**
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.180,34 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2027**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo

provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31

gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Controllo della qualità delle acque utilizzate - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

I sottoscritti Monici Anacleto (C.F. MNCNLT48T22G788E) e Monici Marcello (C.F. MNCMCL75M15D611H), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 24/09/2020

Firmato, per accettazione, dai concessionari

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.